

“Interesse o vantaggio” dell’ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza.
di MAURIZIO RIVERDITI

1. Affrontare, oggi, il tema della responsabilità dell’ente per i reati commessi in violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro ha un che di tristemente ironico: in concomitanza con il più grande processo mai celebrato per i morti da amianto (c.d. “processo Eternit”), che sta ormai giungendo alle battute finali presso il Tribunale di Torino, e, soprattutto, con la svolta epocale rappresentata dal riconoscimento della responsabilità per omicidio doloso nei confronti dell’A.D. della Thyssenkrupp per le morti verificatesi nel corso dell’incendio sviluppatosi negli stabilimenti torinesi il 6 dicembre 2007, il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 mette a nudo tutte le sue lacune e la farraginosità del suo impianto operativo proprio in relazione alla materia del diritto penale del lavoro.

Tali criticità e lacune (o, forse, più propriamente, incoerenze intrasistematiche) si rinvengono non solo affrontando il non semplice tentativo di coordinare l’ossatura del nuovo modello punitivo con le peculiarità delle fattispecie colpose, di omicidio e lesioni, che, a seguito dell’intervento novellistico del 2007, figurano nel catalogo dei reati ascrivibili all’ente; ma anche nel prendere atto che in tale catalogo non sono ricompresi né l’omicidio doloso né (ancor più sorprendentemente) i classici delitti posti a presidio dell’incolumità negli ambienti di lavoro di cui agli artt. 437 e 451 c.p.

L’evidente anomalia della scelta in tal senso compiuta dal legislatore è plasticamente rappresentata proprio dalle riflessioni suggerite dal già ricordato “caso Thyssen”, che ha posto in risalto la contraddizione rappresentata dal fatto che la responsabilità *ex decreto* 231 ⁽¹⁾ è stata sancita non già in relazione alla più grave imputazione dolosa, bensì a quella colposa. E la situazione avrebbe potuto essere ancor più paradossale se, per ipotesi, i capi d’accusa avessero contemplato soltanto la prima alternativa.

Ma se, su questo versante, la “disattenzione” del legislatore potrebbe trovare una giustificazione proprio per la “novità” rappresentata dalla soluzione accolta dalla Corte d’Assise torinese, non può dirsi altrettanto per la “dimenticanza” relativa agli artt. 437 e 451 c.p., che, per “vocazione”, rappresentano una postazione avanzata sul terreno della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutto ciò, ovviamente, senza contare che tali lacune, se esaminate con la lente d’ingrandimento impiegata per affrontare l’argomento cui sono dedicate queste brevi riflessioni, appaiono ancor più sorprendenti a motivo della “naturalità” con cui sia l’art. 575 sia l’art. 437 c.p. potrebbero “interfaciarsi” con

⁽¹⁾ D’ora in avanti, per comodità espositiva, il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, potrà essere abbreviato anche come decreto 231 o solo decreto.

la disciplina contenuta nel decreto, originariamente pensata per “ribaltare” sull’ente la responsabilità per il mancato impedimento delle (sole) fattispecie dolose.

2. Tralasciando le lacune esistenti sul versante dei reati ascrivibili all’ente, è ormai noto che l’operatività del decreto in esame rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro si presenta quanto mai difficile a motivo della già evidenziata asimmetria esistente tra l’impianto del nuovo modello punitivo, che è stato ideato per relazionarsi essenzialmente con i reati dolosi, e le peculiarità di un assetto di tutela prevalentemente costruito su fattispecie colpose, tra le quali campeggiano (seppure non in posizione esclusiva) quelle contemplate dall’art. 25 *septies* decreto ^(*).

Non si sottrae a queste difficoltà il primo parametro di “collegamento oggettivo” reato-ente, che l’art. 5, co. 1, decreto circoscrive ai soli «*reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*», mentre il secondo comma del medesimo articolo precisa che la responsabilità dell’ente è esclusa se l’autore del reato ha «*agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi*» ^(**).

Il significato e l’ambito operativo di questa formula sono stati chiariti dal legislatore storico nella relazione di accompagnamento al decreto, in cui si legge che «il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente sog-

(*) Art. 25 *septies* decreto 231: «1. In relazione al delitto di cui all’art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell’art. 55, co. 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal co. 1, in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all’art. 590, co. 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi». Questo art. [tardivamente attuativo della delega contenuta nell’art. 11, co. 1, lett. c), l. 29 settembre 2000, n. 300] è stato inserito dall’art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente modificato dall’art. 300 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

(**) Per un’analisi delle soluzioni interpretative prospettate in argomento si rinvia a BERNASCONI, *sub Art. 5*, in PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008, 99 ss.; BISACCI, *sub Art. 25-septies*, *ivi*, 289 ss.; DI GERONIMO, *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all’ente: prime applicazioni giurisprudenziali e valorizzazione della teoria organica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2010, 3, 163 ss.;

gettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che “si accontenta” di una verifica *ex ante*; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*»⁽¹⁾.

In linea con questa conclusione, condivisa dalla dottrina maggioritaria, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che si deve «distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché l’interesse e il vantaggio sono in concorso reale»⁽²⁾.

Pur senza entrare nel dettaglio delle diverse sfumature rinvenibili nelle posizioni dottrinali formatesi attorno a questa tematica, bastano queste poche battute per mettere in risalto, in tutta la sua estensione, la problematicità che, già su questo fronte, caratterizza la (difficile) coesistenza tra la responsabilità dell’ente *ex decreto* 231 e la materia della sicurezza sul lavoro: se è vero che tale responsabilità può essere predicata solo per quei reati che siano stati posti in essere *al fine di* procurare all’ente un *indebito arricchimento*, e se è vero che l’accertamento di una simile finalità deve essere condotto in chiave essenzialmente *soggettiva* e sulla base di una verifica *ex ante*, la possibilità di ravvisarne la sussistenza rispetto ad un qualunque reato colposo appare quantomeno evanescente. Sì che, prim’ancora dell’innovazione apportata dall’introduzione dell’art. 25 *septies* ad opera della L. 3 agosto 2007, n. 123, si è saggiamente evidenziata l’opportunità di far precedere l’allargamento dell’ambito di applicabilità decreto ai reati colposi da un adeguamento (anche) dei criteri d’imputazione di cui trattasi⁽³⁾, di cui si è suggerita la sostituzione (o, quantomeno, l’affiancamento) con la diversa formula “di reato commesso *per conto*” dell’ente⁽⁴⁾.

I termini del problema sono stati nitidamente tracciati da chi ha evidenziato come «nell’ambito delle condotte colpose sia per definizione assente qualsiasi atteggiamento finalistico da parte del soggetto agente: se in presenza di

(1) *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *op. cit.*, 16-17.

(2) Cass., Sez. II, 30 gennaio 2006, J. M. S.r.l., n. 3615, in www.rivista231.it.

(3) PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I). Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1352; nonché PELISSE-RO, *La responsabilizzazione degli enti. Alla ricerca di un difficile equilibrio tra modelli “punitivi” e prospettive di efficienza*, in *L’ultima sfida della politica criminale: la responsabilità (penale?) degli enti collettivi?*, in *Legislazione penale.*, 2003, 366.

(4) VINCIGUERRA, *Quale specie di illecito?*, in VINCIGUERRA, CERESA GASTALDO, ROSSI, *la responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse*, Padova, 2004, 23.

un'intenzionale alterazione dei dati contabili è possibile ipotizzare che il falso sia stato commesso nell'interesse dell'impresa, volendosene occultare le perdite economiche subite nel corso dell'esercizio, un'analogia affermazione è implausibile, ad esempio, con riferimento ad un imprenditore che ignorando la potenzialità patogena dell'amianto per la salute umana ometta di dotare i locali della propria azienda di idonei aspiratori di fumo. In sostanza, nelle fattispecie colpose il singolo viene accusato di aver tenuto una determinata condotta pericolosa per l'altrui incolumità in violazione della normativa cautelare che prescriveva le precauzioni da assumere prima di adottare quel determinato comportamento, fermo rimanendo però che esula dall'intenzione dell'agente qualsiasi volontà di cagionare danni a terzi, giacché è proprio tale ultimo elemento –ovvero la non volontarietà delle conseguenze negative subite da altri soggetti in conseguenza della condotta negligente ed imprudente– a differenziare la condotta colposa da quella dolosa»⁽⁸⁾.

Tanto che, da subito, non è mancato chi è giunto ad affermare che «la realizzazione di un reato colposo di evento nell'interesse dell'ente diviene mero esercizio accademico e a non migliore risultato si perviene...attraverso l'alternativo canale del vantaggio»⁽⁹⁾. Soluzione, questa, che, al pari di quella che, al fine di garantire l'operatività del decreto anche nella materia che ci occupa, ha ipotizzato la sostanziale «abrogazione per incompatibilità»⁽¹⁰⁾ del requisito oggettivo in esame, non può non destare serie perplessità⁽¹¹⁾.

3. Le risposte della dottrina per superare l'*empasse* riferita sono variegatae⁽¹²⁾. Anzitutto giova ricordare che l'impostazione soggettiva, indipendentemente dalle «suggerzioni» conseguenti alla necessità di raccordo del decreto con le

(8) SANTORIELLO, *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 1, 171.

(9) MASIA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 110.

(10) Condivisibile, al riguardo, è l'osservazione di chi pone in risalto come una simile soluzione sarebbe costituzionalmente illegittima non solo per la palese violazione del principio di riserva di legge, ma anche perché si porrebbe in contrasto con il tenore della legge delega che ha inserito il criterio in esame tra i «vincoli imposti» al legislatore delegato. In questo senso v. EPIDENDIO, PIFFER, *Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 18.

(11) Per una ricostruzione critica delle prospettive accennate v. EPIDENDIO, PIFFER, *op. cit.*, 13.

(12) Per il relativo censimento, v. SELVAGGI, *Infortuni sul lavoro e interesse dell'ente. Tra «rottura» e «conservazione», l'unità del sistema di responsabilità dell'ente alla prova dei reati colposi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, 510.

“nuove” ipotesi colpose, è stata criticata ⁽¹³⁾ sia perché foriera di un inopportuno ingresso nell’illecito dell’ente di inammissibili elementi di “atteggiamento interiore” ⁽¹⁴⁾, sia perché la sua accettazione implicherebbe l’impossibilità di riuscire a ravvisare la responsabilità dell’ente in caso di mancata identificazione della persona fisica (art. 8) ⁽¹⁵⁾.

Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, si è anzitutto distinta l’ipotesi (foriera di maggiori criticità) in cui l’illecito della cui imputazione di discute sia ascrivibile ad una “mera” *culpa in vigilando* (ma analogo ragionamento vale per qualunque condotta sorretta da colpa c.d. “incosciente”) ⁽¹⁶⁾, da quella in cui «dalla violazione delle norme di prevenzione deriva (in modo più o meno mediato) un interesse o un vantaggio economico per l’impresa (si pensi al caso di un’azienda che, volendo risparmiare, non faccia revisionare i macchinari o non acquisti i mezzi personali di protezione per i dipendenti)» ⁽¹⁷⁾: mentre in quest’ultimo caso è evidente la tensione finalistica della condotta rispetto all’utilità immediata dell’ente, nella prima ipotesi, seguendo l’impostazione “soggettiva” poc’anzi ricordata, si profila «il rischio di oscillare tra due opposti: responsabilizzare sempre (l’ente) o non responsabilizzarlo mai, a seconda del grado di interpretazione che si decida di assegnare al concetto di interesse/vantaggio» ⁽¹⁸⁾.

A fronte di questa duplice (e comunque criticabile) eventualità, le prospettive che si sono dischiuse agli interpreti sono sostanzialmente due (oltre a quella di ritenere *tout court* inoperante il criterio d’imputazione in esame per le fattispecie colpose): a) ritenere che in simili frangenti sia da omettere qualsiasi riferimento all’*interesse*, lasciando che il collegamento oggettivo con il reato sia affidato al solo parametro del *vantaggio* ⁽¹⁹⁾; b) *oggettivizzare* la ricostruzione della nozione di interesse, in modo da svincolarla *in nuce* da qualsiasi influenza di tipo soggettivo ⁽²⁰⁾.

⁽¹³⁾ Cfr. per tutti, DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO, *Trattato di diritto penale. Parte generale*, IV, Milano, 2008, 156 ss.

⁽¹⁴⁾ MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, 1114.

⁽¹⁵⁾ PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, 13^a ed., a cura di C.F. GROSSO, Milano, 2007, 865.

⁽¹⁶⁾ Cfr. SANTORIELLO, *Violazioni delle norme antinfortunistiche*, cit., 170.

⁽¹⁷⁾ VITALI, BURDESE, *La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 4, 134.

⁽¹⁸⁾ VITALI, BURDESE, *op. e loc. cit.*

⁽¹⁹⁾ In questo senso, v. SANTORIELLO, *Violazione delle norme antinfortunistiche*, cit., 161.

⁽²⁰⁾ In questo senso, anche per una schematizzazione delle argomentazioni a sostegno, v. GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in GIUNTA, MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 142 ss. V., inoltre, GUERNELLI, *La*

In quest'ottica, ad esempio, si è affermato che «il criterio in parola postula semplicemente che il fatto, anche colposo, sia stato commesso dal soggetto qualificato nell'espletamento delle attività "istituzionali", proprie dell'ente di appartenenza, senza indagare né su particolari "finalità" avute di mira dall'agente, né tanto meno su concreti vantaggi che la persona giuridica abbia tratto dall'accaduto»⁽²¹⁾.

Non dissimile, del resto, è il punto di vista adottato da chi ritiene che, quando «la norma violata è diretta all'ente (normalmente trattasi di norma cautelare la cui violazione fonda una responsabilità per illecito contravvenzionale e permette nel contempo di formulare un giudizio di colpa per l'evento cagionato), il reato che su tale violazione si fonda deve ritenersi commesso dal soggetto qualificato necessariamente nell'interesse dell'ente e quindi non a titolo personale, poiché la norma è rivolta a tale soggetto proprio in quanto soggetto rivestito di una qualifica all'interno dell'ente»⁽²²⁾.

In una prospettiva (parzialmente) diversa, si è suggerito di leggere l'espressione normativa come un'«endiadi, che addita un criterio unitario, riconducibile ad un "interesse" dell'ente inteso in senso obiettivo: non necessariamente un interesse in concreto soddisfatto, sì invece un interesse dell'ente (o, che è lo stesso, un suo possibile vantaggio) riconoscibilmente connesso alla condotta dell'autore del reato»⁽²³⁾.

Un'ulteriore soluzione è quella di ricostruire la nozione di interesse in chiave "mista", oggettivo-soggettiva, il cui primo termine di riferimento postula l'accertamento di una (effettiva) «ragione collettiva», da valorizzarsi alla luce del concetto di «realizzabilità», mentre il secondo dovrebbe pur sempre (anche nei fatti caratterizzati da colpa c.d. incosciente) condurre all'accertamento di un "elemento finalistico" nell'operato dell'autore del reato, che consenta di porre «in relazione il mancato esercizio dei poteri di impulso e inibizione dell'individuo con le prospettive -pur se "latenti" o "interiorizzate"- di operare a vantaggio dell'ente o, più semplicemente, con l'assorbimento, da parte

responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo, Parte I, in *Studium Juris*, 2002, 290, il quale, a sostegno dell'impostazione "oggettiva", osserva, altresì, come la stessa sia coerente con la *ratio legis*, che, altrimenti, rischierebbe di rimanere frustrata ove fosse possibile all'ente avvantaggiarsi dell'erronea autorappresentazione dei mezzi e dei fini nella quale è incorsa la persona fisica.

⁽²¹⁾ DE VERO, *op. cit.*, 280.

⁽²²⁾ EPIDENDIO, PIFFER, *op. cit.*, 19.

⁽²³⁾ PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in *Cass. pen.*, 2003, *Supplemento al numero 6*, 15. Per una ricostruzione "unitaria" dei due termini, v., inoltre DE VERO, *op. cit.*, 161: «la nozione di "interesse", di per sé declinabile "in senso marcatamente soggettivo", deve invece assumere quella fisionomia oggettiva che è a sua volta insita nella nozione di "vantaggio"».

dell'agente, di una certa cultura imprenditoriale o di un *modus operandi*»⁽²⁴⁾. In ogni caso, al fine di escludere interpretazioni aberranti (giacché mai l'ente potrebbe nutrire interesse o conseguire un vantaggio dal verificarsi dell'evento-morte o dall'evento-lesione), già prima dell'introduzione dell'art. 25 *septies*, da più parti si era lucidamente evidenziata la necessità, per i reati colposi, di interpretare la formula normativa in esame come riferita «non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività per l'ente»⁽²⁵⁾.

Il punto d'approdo (ragionevolmente) obbligato delle argomentazioni poste a sostegno dell'impostazione “oggettiva”, è costituito (seppur con diversità di sfumature) dalla riconducibilità della condotta rimproverata all'autore (persona fisica) del reato entro la sfera di operatività “tipica” dell'ente, secondo parametri variamente riconducibili alla *teoria dell'immedesimazione organica*.

Si è così affermato, ad esempio, che il criterio d'imputazione oggettivo di cui ci stiamo occupando deve essere necessariamente valutato «spostando l'attenzione dai concetti di “interesse o vantaggio” al dato obiettivo costituito dalla riconducibilità dell'azione posta in essere dalla persona fisica (in posizione apicale o di sottoposto) alla sfera di operatività dell'ente per conto della quale la condotta viene realizzata»⁽²⁶⁾.

4. Il primo vaglio giurisprudenziale sulla “tenuta” del nuovo art. 25-*septies* al cospetto dell'impianto complessivo del decreto 231 si è avuto con la sentenza del Tribunale di Trani⁽²⁷⁾, che ha riconosciuto la responsabilità delle società chiamate in giudizio per rispondere delle morti verificatesi a causa del mancato rispetto della normativa antinfortunistica.

La pronuncia, che, per il “peso” esercitato dalla novità dalla materia da essa inaugurata, è caratterizzata da una marcata coloritura “didascalica”, si schiera apertamente a favore della lettura “oggettiva” della formula che interessa.

Il giudice pugliese trae conforto per l'abbrivio delle proprie argomentazioni da una precedente pronuncia di legittimità, che aveva individuato l'ambito di

⁽²⁴⁾ SELVAGGI, *op. cit.*, *passim*, in part. 523, 528 e 532.

⁽²⁵⁾ PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 426. In senso critico rispetto a questa impostazione (di cui si evidenziano i possibili profili di illegittimità costituzionale, per violazione del principio di legalità) v., tuttavia, DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 97 ss. Per una ricostruzione della problematica e delle differenti posizioni emerse al riguardo, v. BONATI, *sub Art. 25-septies*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI, Torino, 2010, 412 ss.

⁽²⁶⁾ DI GERONIMO, *op. cit.*, 168.

⁽²⁷⁾ Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 26 ottobre 2009, in www.rivista231.it.

operatività dell'esclusione del collegamento oggettivo sancita dall'art. 5, co. 2, del decreto assumendo come parametro le «condotte estranee alla politica di impresa» ⁽²⁸⁾. Con la stessa pronuncia, inoltre, la Corte aveva manifestato il proprio disaccordo rispetto alla possibilità di considerare i concetti di interesse e di vantaggio come un'endiadi, osservando, anzi, che «non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse “a monte” della società da una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata- in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato *ex ante* dall'agente» ⁽²⁹⁾.

Fondandosi su questo autorevole precedente giurisprudenziale, il ragionamento sviluppato in sentenza prosegue osservando che «l' art. 5 individua una responsabilità per reati commessi nell'interesse dell'ente e non semplicemente commessi ritenendo di perseguire un suo interesse. L'interesse deve essere concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato ed in generale al movente che lo ha spinto a porre in essere la condotta. Il convincimento di perseguire un interesse dell'ente, laddove il dato fattuale non corrisponda effettivamente ad un obiettivo riconducibile alla politica d'impresa, non può sorreggere la prospettazione della responsabilità dello stesso ente. L'indagine sull'atteggiamento interiore dell'agente non è infatti imposta in alcun modo dal legislatore, il quale ha fissato il principio di autonomia della responsabilità dell'ente nell'art. 8, consentendo di procedere nei confronti di quest'ultimo anche in caso di omessa identificazione dell'autore del reato» ⁽³⁰⁾. Snodo ulteriore del percorso argomentativo così intrapreso è l'equiparazione della nozione di “reato” di cui s'indaga il collegamento oggettivo all'ente con la condotta causativa dell'evento che ne è la conseguenza, giacché, si osserva, «da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento».

Obbligato, a questo punto, è lo sbocco cui approda la sentenza: «allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata» ⁽³¹⁾.

Si tratta, indubbiamente, di una pronuncia importante, sia perché, come accennato, ha inaugurato la fase operativa dell'art. 25 *septies*, sia perché offre

⁽²⁸⁾ Cass., Sez. II, 30 gennaio 2006, cit..

⁽²⁹⁾ Cass., Sez. II, 30 gennaio 2006, cit.

⁽³⁰⁾ Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 11 gennaio 2010, cit.

⁽³¹⁾ Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 11 gennaio 2010, cit.

una lettura ragionata e “praticabile” della formula normativa oggetto delle presenti riflessioni, dimostrando come, seppur con qualche “fatica”, la stessa sia suscettibile di adattarsi anche all’illecito colposo.

Tuttavia, ciò che desta perplessità è proprio l’*incipit*, per quanto autorevole, dell’impianto argomentativo sul quale il giudice pugliese ha ritenuto di fondare le radici delle proprie conclusioni.

Se, infatti, appare ragionevole la possibilità di far coincidere l’*interesse* dell’ente con la *politica d’impresa*, non sembra corretto ritenere che, in tal modo, si offra (sempre e invariabilmente) una lettura oggettiva del primo termine. A ben riflettere, infatti, la *politica d’impresa*, per quanto sia (o possa essere) normalmente espressiva degli obbiettivi statutariamente perseguiti dall’ente, si da apparire enucleabile in modo oggettivo, indipendentemente da qualsiasi interpretazione “soggettiva” dell’autore del reato, non pare possibile affermare che siffatta oggettivizzazione rappresenti l’approdo obbligato della sua ricostruzione “operativa”⁽²⁾. Ben potrebbe darsi, infatti, che la politica d’impresa sia percorsa da fini “egoistici” ed eccentrici rispetto alla finalità obbiettiva dell’agire della *societas*, con la conseguenza che solo la ricognizione del fine soggettivamente perseguito dall’agente-autore del reato, in tali frangenti, potrebbe far luce sull’effettiva riconducibilità di quest’ultimo all’ente della cui responsabilità si discute⁽³⁾.

Ammettendo ciò (quantomeno in linea d’ipotesi), entra in crisi la postulata coerenza tra il presupposto da cui muove la sentenza, costituito dalla necessità di ricostruire la nozione di interesse su basi oggettive, avulsa da qualsiasi contaminazione soggettiva, con i risultati “effettivi” cui la stessa conduce (o rischia di condurre).

5. Pur se fondate su basi dogmatiche differenti, si pongono nel solco della lettura “oggettiva” del parametro d’imputazione in esame anche le sentenze

⁽²⁾ Salvo ritenere che con questo termine la Suprema Corte abbia inteso riferirsi alla (diversa) ipotesi di «sistematiche violazioni di regole cautelari decise dai vertici dell’impresa», tali da far ravvisare in esse una vera e propria *politica aziendale* in BRICHETTI, PASTORELLI, *Responsabili anche gli enti coinvolti*, in *Guida dir.*, 2007, 35, 41.

⁽³⁾ Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la politica d’impresa sia orientata a mascherare l’effettiva realtà operativa dell’ente, al fine di nascondere interessenze con il tessuto criminale dell’area in cui è inserita. In tal caso, la violazione della normativa antinfortunistica sarebbe desumibile non già oggettivamente dall’analisi della struttura societaria e dalle decisioni finalizzate al raggiungimento di obbiettivi coesenziali con la sua attività “dichiarata”, bensì per agevolare il conseguimento di altre finalità, non dichiarabili né desumibili da alcun elemento “estrinseco” qualificante l’agire tipico dell’ente. In simili frangenti soltanto la decodificazione in chiave soggettiva della politica d’impresa potrebbe disvelare il reale collegamento reato-ente.

(di condanna) emesse dal Tribunale di Pinerolo ⁽³⁴⁾ e dal Tribunale di Novara ⁽³⁵⁾.

Nel primo caso, l'epilogo del giudizio è stato motivato (con riguardo all'elemento che qui interessa) limitandosi a constatare che, nell'ipotesi esaminata, trattavasi di un «classico reato colposo commesso da un datore di lavoro che è apparso indifferente (o, comunque, non sufficientemente attento) alla tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti» ⁽³⁶⁾, e tanto è bastato per ravvisare il collegamento oggettivo reato-ente al cui vertice si trovava il datore di lavoro incriminato.

Si tratta, evidentemente, di una lettura oggettiva del requisito in esame, che, se ben ne comprendiamo il ragionamento che vi sta a fondamento, presuppone il duplice accertamento dell'inserimento dell'autore del reato nell'organigramma dell'ente e dell'avvenuta violazione, da parte di tale soggetto, delle prescrizioni sul medesimo incombenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Un simile argomentare implica (o, almeno, crediamo) l'accoglimento di una visione "purista" dell'immedesimazione organica, in virtù della quale si ritiene commesso nell'interesse dell'ente qualunque fatto realizzato (secondo la già ricordata impostazione dottrina) «dal soggetto qualificato nell'espletamento delle attività "istituzionali" proprie dell'ente di appartenenza» ⁽³⁷⁾.

Diverso, invece, è l'approccio seguito dal Tribunale di Novara, che ha riconosciuto la responsabilità dell'ente portato al suo giudizio osservando che, «in caso di reati colposi, non c'è dubbio che il "vantaggio" costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito, e dunque a selezionare le ipotesi in cui l'ente possa rispondere sul piano della responsabilità amministrativa». Ciò posto, si è ritenuto che tale requisito «può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell'ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti» ⁽³⁸⁾. Anche in questo caso, tale conclusione è stata suffragata dall'adesione

⁽³⁴⁾ Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in www.rivista231.it.

⁽³⁵⁾ Trib. Novara, 26 ottobre 2010, in www.rivista231.it.

⁽³⁶⁾ Trib. Novara, 26 ottobre 2010, cit.

⁽³⁷⁾ DE VERO, *op. cit.*, 280.

⁽³⁸⁾ Trib. Novara, 26 ottobre 2010, cit.

all'opzione interpretativa che riferisce il parametro oggettivo in esame non già all'evento del reato, bensì alla condotta che ne costituisce la causa. «Non c'è dubbio -osserva il Tribunale- che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell'interesse o vantaggio dell'ente, e cioè allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione, mentre l'evento lesivo (in sé considerato, semmai controproducente per l'ente) deve essere ascritto all'ente per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari»⁽³⁹⁾.

Si tratta di una soluzione caratterizzata da indubbia "prudenza", che si sottrae alle critiche altrimenti sollevate da chi teme che interpretazioni ardite o, in ogni caso, tendenti ad adattare il tessuto normativo alle esigenze peculiari del reato colposo s'infrangano (necessariamente) con lo sbarramento posto dal principio di legalità⁽⁴⁰⁾. Ma, al contempo, per le ragioni già evidenziate in precedenza, sconta il costo di ampi margini d'inoperatività del decreto al cospetto di tutte quelle ipotesi in cui la violazione della normativa cautelare si traduca "soltanto" in una *culpa in vigilando*, e, in generale, in tutti i casi di omessa adozione delle cautele indipendentemente da qualsiasi "tornaconto" immediato a vantaggio dell'ente⁽⁴¹⁾.

6. Volgendo al termine di questo rapido *excursus* sul panorama interpretativo formatosi sulla materia in esame, sembra inevitabile provare un certo senso di disorientamento. L'opzione che istintivamente si proietta alla mente dell'interprete è quella di gettare le armi di fronte all'evidente insufficienza del dato normativo (palesamente pensato per rispondere alle -esclusive- esigenze di fronteggiare l'illecito doloso) al cospetto delle "naturali asperità" dell'illecito colposo.

Tuttavia, consapevoli della gravità delle conseguenze che ne deriverebbero (anche a motivo del ragionevole affidamento riposto nella "proverbiale lentezza" che caratterizzerebbe l'intervento del legislatore chiamato a porvi rimedio), sembra più che giustificato lo sforzo teso a superare tali difficoltà, alla ricerca di una soluzione in linea con l'assetto complessivo della disciplina introdotta dal decreto 231 e coerente con il contesto normativo in cui tale disciplina s'inserisce.

⁽³⁹⁾ Trib. Novara, 26 ottobre 2010, cit.

⁽⁴⁰⁾ Per tutti, v. DOVERE, *loc. cit.*

⁽⁴¹⁾ Si pensi all'ipotesi in cui il datore di lavoro acquisti i dispositivi di protezione, ma, per mera dimenticanza, non li distribuisca ai lavoratori, senza che sia possibile nemmeno ipotizzare un'incidenza "positiva" (in termini di produttività) di tale omissione.

Animati da questo proposito, l'appiglio cui aggrapparsi per darvi attuazione è offerto dall'*intentio legis*, così come è stata proclamata nella Relazione di accompagnamento al decreto stesso. Nel chiarire la *ratio* sottesa all'impostazione adottata nel confezionare il criterio ascrittivo in esame, infatti, il legislatore, dopo aver precisato che «la teoria della c.d. immedesimazione organica consente di superare le critiche che un tempo ruotavano attorno alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale, ancora nella sua accezione “minima” di divieto di responsabilità per fatto altrui», ha dichiarato che la formula posta in *incipit* all'art. 5, oltre a ricalcare testualmente il testo della delega contenuta nell'art. 11, co. 1, lett. e), l. 29 settembre 2000, n. 300, «costituisce appunto l'espressione normativa del citato rapporto di immedesimazione organica». Non solo. A scanso d'equivoci sul punto, ha manifestato il proprio convincimento circa l'ineludibilità di una soluzione di tal fatta, che «si profila quasi necessitata sul piano logico (dal momento che assicura la rispondenza tra chi commette l'illecito e chi ne paga le conseguenze giuridiche), oltre che auspicabilmente idonea, su quello pratico, a contenere le distorsioni di una giurisprudenza che, come noto, tendeva –in nome della prevenzione generale– a dilatare oltre il consentito l'ambito delle responsabilità individuali degli amministratori»⁽⁴²⁾.

Inserendoci nel solco di quest'impostazione, pare, dunque, condivisibile ritenere che l'accento posto sull'*interesse*, quale criterio oggettivo di ascrizione in esame, circoscriva la rimproverabilità dell'ente a quelle (sole) ipotesi la cui condotta sia espressiva del rapporto di immedesimazione organica che lega l'autore del reato alla *societas*. Con una sola precisazione: la sussistenza del collegamento reato-ente, conseguente all'accennato rapporto di immedesimazione organica, dovrebbe essere ravvisato ogni qualvolta la condotta oggetto di rimprovero appaia *ontologicamente* coerente con l'agire “tipico” dell'ente, ponendosi nell'alveo di quelle suscettibili di essere considerate espressive del rapporto “di mandato” conferito dall'ente al relativo autore. Per dovere di chiarezza (conseguente all'inclusione nel catalogo dei “reati a monte” di ipotesi criminose riferibili esclusivamente a realtà radicalmente illecite⁽⁴³⁾, quali i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico) è fin superfluo evidenziare che ciò non significa richiedere che tra i “compiti” assegnati dalla *societas* ai propri “esponenti” sia inclusa la realizzazione di attività

⁽⁴²⁾ *Relazione*, cit.

⁽⁴³⁾ In tema, per tutti, PALAZZO, *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 439.

penalmente rilevanti. Più realisticamente, significa richiedere che la condotta oggetto di rimprovero sia stata posta in essere dal suo autore (persona fisica) nell'ambito del perseguimento dei compiti "istituzionalmente" affidatigli dall'ente ⁽⁴⁴⁾.

In questa prospettiva, appare condivisibile la lettura "purista" avallata dal Tribunale di Pinerolo ⁽⁴⁵⁾ ed in precedenza richiamata, a condizione di parame-trarne la valenza qualificativa sulla possibilità di affermare che la condotta della cui riferibilità all'ente si discute appaia riconducibile ad una *posizione di garanzia* inserita (con specifico riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro) in seno all'organizzazione imprenditoriale

Tale soluzione, invero, potrebbe ridestare le perplessità altrimenti già sollevate da chi ha paventato il rischio che, in assenza di un' autonoma ricostruzione della formula legislativa in esame, «l'accertamento del criterio di interesse poggi, in ultima istanza, sul dato della posizione rivestita dall'agente nell'ambito dell'organizzazione», si da dar legittimazione ad «una sorta di interesse "in re ipsa"» ⁽⁴⁶⁾. A ben riflettere, tuttavia, a fronte dell'accertata "connaturalità" tra la regola violata e l'attività dell'ente (connaturalità "testimoniata" dalla posizione di garanzia ricoperta all'interno dell'ente, dall'autore del reato), pare davvero difficile ritenere che il soggetto (che tale regola ha violato colposamente) abbia agito nel suo esclusivo interesse o, comunque, per un interesse *altro* rispetto a quello dell'ente medesimo. In tali frangenti, infatti, il soggetto non ha posto in essere un comportamento estraneo all'organizzazione dell'attività "imprenditoriale" della *societas*, bensì, agendo all'interno "del mandato ricevuto" (senza, cioè, che oggettivamente la *societas* possa disconoscerne l'operato), ha posto in essere un comportamento difforme da quello che gli era normativamente imposto, in quanto destinatario, *per conto* dell'ente, dell'obbligo di attenersi al rispetto della regola cautelare di condotta violata.

⁽⁴⁴⁾ Sul punto v. FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981, 300, con cui si è evidenziato che «il problema dei limiti statuari di imputazione alla persona giuridica degli atti dei suoi amministratori non può confondersi col diverso problema della imputazione alla persona giuridica degli atti illeciti che commettono gli amministratori. La liceità dello scopo va apprezzata sul piano astratto delle finalità statutarie della persona giuridica mentre la illiceità del comportamento degli amministratori va apprezzato sul piano concreto dei singoli atti di realizzazione dello scopo: uno scopo astrattamente lecito può realizzarsi mediante atti concretamente illeciti. Uno scopo statutario illecito esclude la personalità giuridica, la concreta finalità illecita di un comportamento di attuazione dello scopo societario lecito è perfettamente compatibile con la personalità giuridica».

⁽⁴⁵⁾ Ma nello stesso senso già EPIDENDIO, PIFFER, *loc. cit.*

⁽⁴⁶⁾ SELVAGGI, *op. cit.*, 533.

Secondo l'impostazione qui adottata, dunque, si potrà ritenere realizzato nell'interesse dell'ente il reato la cui condotta colposa sia espressiva della violazione di una regola cautelare il cui rispetto è connotato all'agire (lecito) dell'ente, sicché, mutuando gli insegnamenti ormai consolidatisi nella parallela tematica della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni alla cui verifica ha contribuito l'agire colposo degli stessi lavoratori infortunati⁽⁴⁷⁾, tale collegamento dovrebbe essere negato a fronte di comportamenti non solo "difformi" dalle prescrizioni impartite dalla *societas* (ad esempio mediante l'adozione del modello organizzativo ex art. 6 del decreto), ma addirittura *abnormi* rispetto alle finalità tipiche dalla stessa perseguite, sì da risultare ontologicamente estranee alla posizione di garanzia ricoperta e, quindi, imprevedibili in fase di realizzazione del modello organizzativo, rafforzando, così, il significato "deterrente" che il criterio d'imputazione oggettivo in esame è chiamato a svolgere nei confronti della *societas*⁽⁴⁸⁾.

Conclusione che parrebbe avere il pregio di rappresentare un ragionevole punto d'incontro tra la finalità selettiva perseguita dal criterio oggettivo in esame e la finalità preventiva connotata al riconoscimento del valore esimente dell'adozione di modelli organizzativi idonei ed efficaci per il contenimento del rischio-reato connotato all'attività, *lato sensu*, d'impresa perseguita dall'ente, giacché, una volta circoscritto l'ambito d'attenzione alle sole condotte oggettivamente riferibili all'agire dell'ente (nel senso chiarito), rimarrebbero escluse dal novero di quelle ascrivibili all'ente solo quelle rispetto alle quali si potrebbe predicare la "imprevedibilità" al momento della costruzione del modello organizzativo.

⁽⁴⁷⁾ A conferma dell'orientamento giurisprudenziale evocato, si veda, da ultimo, Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2011, n. 2606, in *Guida dir.*, 2011, 13, 67, con cui si è ribadito che «l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, potendosi escludere l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento: dovendosi, al riguardo, considerare abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; con la precisazione, però, che non può avere queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli».

⁽⁴⁸⁾ Circa l'enucleazione di tale finalità, desunta dal contemporaneo convergere di entrambi gli elementi dell'*interesse* e del *vantaggio*, v. ROSSI, *Responsabilità «penale-amministrativa» delle persone giuridiche (profili sostanziali)*, in ROSSI (a cura di), *Reati societari*, Torino, 2005, 525.

ARCHIVIO PENALE 2011, n. 2